



COMUNE DI ASTI
SETTORE POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE E SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Istruzione e Servizi Educativi

**CIG 791898377F – ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI
ASSISTENZA SCOLASTICA PER ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILI**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ARTICOLO 1

TIPOLOGIA E OGGETTO DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente capitolato è un **ACCORDO QUADRO** con un unico operatore economico.

Con il termine accordo quadro (art. 54 del D.Lgs. 50/2016) s'intende l'accordo con il quale sono stabilite, in via preventiva, le clausole relative agli affidamenti da effettuare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi contrattuali di cui al successivo punto 4.2.

Il contratto di accordo quadro verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale.

Tale accordo quadro impegna l'Amministrazione Comunale ad affidare all'operatore economico individuato tutti i servizi, come meglio descritti ai successivi artt. 5 e 6, necessari per il periodo indicato al successivo art. 2 e comunque fino all'importo massimo stimato per l'accordo medesimo.

Pertanto, l'affidatario non ha diritto ad avanzare pretese di alcun genere qualora:

- A. il contratto di accordo quadro termini prima del 31/08/2023 a seguito del raggiungimento dell'importo massimo contrattuale;
- B. l'importo massimo contrattuale non venga raggiunto al 31/08/2023.

Durante il periodo contrattuale l'accordo quadro si concretizzerà attraverso successivi affidamenti specifici, sotto forma di lettera commerciale, trasmessa a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente, con allegata la determinazione dirigenziale che approva la spesa.

Al presente Accordo Quadro si applica la cosiddetta "clausola di estensione" così come definita dalla sentenza n. C-216/17 del 19 dicembre 2018 della Corte di Giustizia Europea, a favore della Provincia di Asti, come disciplinato al successivo art. 5.

Il presente contratto ha per oggetto l'espletamento del servizio di assistenza scolastica specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale degli allievi diversamente abili psico-fisici o sensoriali, con disabilità gravi e gravissime, nonché pluriminorati, frequentanti i nidi d'infanzia comunali e le scuole statali della città di Asti da svolgersi con personale qualificato.

ARTICOLO 2

DURATA DEL CONTRATTO

Il presente accordo quadro decorrerà presumibilmente dal 2 settembre 2019 – o da altra data indicata nel contratto o dall'eventuale avvio anticipato - fino al 31 agosto 2023 oppure fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Si precisa che la durata dei singoli affidamenti specifici sarà definita tenendo conto dei mesi di effettivo funzionamento dei nidi d'infanzia e delle scuole cittadine, come da calendario educativo comunale e da calendario scolastico approvati annualmente, con l'esclusione dei periodi estivi e delle festività.

Alla scadenza dell'accordo quadro, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune di Asti.

ARTICOLO 3 MONTE ORE STIMATO

Il **monte ore complessivo stimato** per l'intera durata del contratto, da erogarsi a mezzo di operatore con il **profilo professionale C2 (OSS)**, è definito in circa **192.380 ore** di cui :

- a. circa n. **13.440** ore complessive per i nidi d'infanzia, secondo una distribuzione nei singoli nidi comunali fornita annualmente dal coordinatore del Servizio Istruzione e Servizi Educativi, relative esclusivamente alle attività a diretto contatto con l'utenza, inclusi gli eventuali spostamenti degli operatori da un plesso all'altro;
- b. circa n. **177.340** ore complessive per le scuole statali, secondo una distribuzione nei vari ordini e gradi di scuola fornita annualmente dal Servizio Istruzione e Servizi Educativi del Comune di Asti, in collaborazione con l'UST di Asti e con la Provincia di Asti, relative esclusivamente alle attività a diretto contatto con l'utenza, inclusi gli eventuali spostamenti degli operatori da un plesso all'altro;
- c. circa n. **1.600** ore complessive per i nidi d'infanzia e le scuole di ogni ordine e grado, per incontri con i docenti ordinari e di sostegno per la programmazione e periodica verifica dei piani educativi individualizzati e quanto altro necessario per le operazioni di verifica, controllo, programmazione, accompagnamento a servizi integrativi specialistici del territorio previsti nell'ambito del progetto di vita dei minori. La fruizione di detto monte ore dovrà essere preventivamente richiesta dalle scuole/nidi ed autorizzata dal Servizio Istruzione e Servizi Educativi della Città di Asti.

Al monte ore di cui sopra si aggiungono le attività richieste alla figura del coordinatore del servizio, come meglio descritte al successivo punto 7.4.

Si precisa che ciascuna ora di servizio ha una durata di 60 minuti lavorativi.

Prima di ciascun anno educativo/scolastico, il monte ore di cui alle lettere a. e b. – attività a diretto contatto con l'utenza - verrà assegnato alle varie autonomie scolastiche e ai nidi d'infanzia sotto forma di **banca ore** - con le modalità di cui al successivo art. 6 – punto 6.5.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Servizio Istruzione e Servizi Educativi effettuerà un monitoraggio intermedio delle ore effettivamente erogate, comunicando il monte ore residuo sia all'affidatario sia alle singole scuole e nidi d'infanzia.

Entro il termine di ciascun anno scolastico/educativo, a seguito di verifica delle ore di servizio effettivamente e complessivamente erogate, qualora si accerti un credito di ore a favore della Città di Asti, tali ore potranno essere utilizzate per il servizio di assistenza specialistica a favore dei medesimi utenti che decidono di usufruire di centri estivi.

ARTICOLO 4

VALORE STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO – PREZZO A BASE DI GARA – PREZZO CONTRATTUALI – MODALITA' DI PAGAMENTO

4.1 Valore stimato complessivo dell'accordo quadro

Il valore stimato complessivo dell'Accordo Quadro – ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 – è quantificato in €. **4.695.000,00 + IVA** incluse le opzioni, come di seguito dettagliato:

- **€. 3.820.000,00 + IVA : importo dell'Accordo Quadro per la durata di 4 anni scolastici – presumibilmente dal 02/09/2019 al 31/8/2023;**
- €. 778.000,00 + IVA per eventuale aumento del valore del contratto – art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016,
- €. 25.000,00 per eventuale incremento ISTAT,

precisando che per quanto attiene agli oneri da interferenza (ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. 81/2008) è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), dal Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Asti per le scuole di proprietà comunale e dal Servizio Personale e Organizzazione della Provincia di Asti per le scuole di proprietà provinciale, da cui risulta che gli oneri da interferenza e gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

L'importo complessivo contrattuale coincide con l'importo dell'Accordo Quadro per la durata di 4 anni scolastici (pari a €. 3.820.000,00) con ed è stato calcolato in seguito ad istruttoria del Servizio Istruzione e Servizi Educativi, come meglio precisato nel documento Relazione tecnico-illustrativa /calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi/prospetto economico degli oneri complessivi – parte integrante del Progetto.

4.2 Prezzo a base di gara soggetti a ribasso.

Il prezzo unitario a base di gara soggetto a ribasso è il seguente:

- €. 19,56 + IVA di legge – prezzo per ora servizio presso i nidi d'infanzia, le scuole di ogni ordine e grado, le agenzie di formazione professionale.

4.3 Prezzo orario contrattuale

Il prezzo contrattuale dovuto dall'Amministrazione comunale, relativo alle prestazioni di cui all'oggetto, è quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto + IVA di legge ed include quanto indicato nell'offerta tecnica presentata dall'affidatario.

Con tale prezzo si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi e le spese necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, compreso qualsiasi onere, espresso e non dal presente capitolato, inerente e/o conseguente al contratto di cui trattasi e pertanto tutti gli oneri, nessuno escluso, si intendono già ricompresi nell'offerta economica presentata.

Il prezzo risultante dagli esiti di gara resterà fisso, vincolante ed invariabile per l'intera durata del contratto, salvo quanto previsto al successivo articolo 13 *Modifica del contratto durante il periodo di efficacia*.

4.4 Modalità di pagamento

I pagamenti delle prestazioni eseguite avverranno a seguito di emissione, con cadenza mensile posticipata, di apposite distinte fatture, come di seguito precisato:

- fattura n. 1: ore intere (60 minuti) di servizio a contatto con utenza (monte ore art. 3 lett. a) + ore intere (60 minuti) di programmazione/verifica - monte ore art. 3 lett. c) - presso i nidi d'infanzia + IVA in reverse charge ai sensi dell'art. 17 commi 5 e 6 del D.P.R. 633/1972;
- fattura n. 2: ore intere (60 minuti) di servizio a contatto con utenza (monte ore art. 3 lett. b) + ore intere (60 minuti) di programmazione/verifica (monte ore art. 3 lett. c) - presso le scuole

di competenza comunale + IVA in split payment ai sensi dell'art.17-ter del d.p.r. 633/1972;

- fattura n. 3: ore intere (60 minuti) di servizio a contatto con utenza (monte ore art. 3 lett. b) + ore intere (60 minuti) di programmazione/verifica - monte ore art. 3 lett. c) - presso le scuole di competenza provinciale + IVA in split payment ai sensi dell'art.17-ter del d.p.r. 633/1972 – con le modalità di cui al successivo art. 5 clausola di estensione del contratto;
- fattura n. 4: coordinamento del servizio pari a €. 1.200,00 + IVA in split payment ai sensi dell'art.17-ter del d.p.r. 633/1972 (vedi art. 7.4).

previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione dell'appalto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

L'importo di ciascuna fattura verrà calcolato moltiplicando il prezzo contrattuale di cui al precedente punto 4.3 x le ore effettivamente erogate.

L'affidatario potrà emettere fattura solo a seguito dell'emissione da parte del Responsabile unico del procedimento del certificato di pagamento di cui al successivo art. 10.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs 50/2016, dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 %, che verrà liquidata dall'Amministrazione comunale al termine di ciascun affidamento specifico e solo dopo l'emissione del relativo certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Con la medesima liquidazione finale verrà corrisposto l'importo relativo ad eventuali frazioni di ora (minuti) di servizio erogate nell'ultimo mese di servizio.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del DL 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'affidamento specifico (CIG derivato), il numero della Determinazione Dirigenziale e dell'impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura **UF5DLZ**. Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

ARTICOLO 5

CLAUSOLA DI ESTENSIONE DEL CONTRATTO

Al presente Accordo Quadro potrà aderire la Provincia di Asti al fine di acquisire ore di assistenza scolastica specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale degli allievi diversamente abili psico-fisici, con disabilità gravi e gravissime, nonché pluriminorati, frequentanti le scuole secondarie di secondo grado di sua competenza, ubicate nel territorio del comune di Asti, nel rispetto di quanto previsto dalla sentenza n. C-216/17 del 19 dicembre 2018 della Corte di Giustizia Europea

Tale facoltà è garantita per tutta la durata dell'accordo quadro, come definita al precedente art. 2, per un monte ore complessivo stimato di n. 44.800 ore – ore di servizio a diretto contatto con l'utenza, monte ore art. 3 lett. b) - e per un importo complessivo massimo di €. 876.288,00, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al presente capitolato.

Tale adesione si concretizzerà attraverso appositi affidamenti specifici, con l'acquisizione di CIG derivato, che verranno comunicati all'affidatario direttamente dalla Provincia di Asti e formalizzati attraverso lettera commerciale, con allegato l'atto che approva la spesa.

L'affidatario dovrà, attraverso il sistema informatico di rilevazione delle presenze di cui al successivo punto 6.6 e con le medesime modalità ivi descritte, comunicare al Servizio Istruzione e Servizi Educativi del Comune di Asti le ore di servizio erogate in favore della Provincia di Asti.

Il Comune di Asti provvederà a trasmettere il rendiconto di tali ore di servizio al referente della Provincia di Asti.

L'affidatario emetterà apposita fattura mensile direttamente alla Provincia di Asti, con le medesime modalità di cui al precedente punto 4.4.

Al pagamento di tali fatture provvederà direttamente la Provincia di Asti.

Il rapporto tra Comune di Asti e Provincia di Asti, relativamente alla gestione del servizio oggetto del presente Accordo Quadro, è regolamentato da apposita convenzione di cui all'art. 42 comma 2 lett. c) del D.lgs. 267/2000.

ARTICOLO 6

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

6.1 – Prestazioni

In ottemperanza a quanto stabilito dalla L.R. 28/2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa", in particolare agli artt. 15 e 31, il servizio è organizzato in un complesso di prestazioni di natura educativo socio-assistenziale e comprende tutte le azioni necessarie per sostenere l'autonomia relazionale e la comunicazione della persona, prioritariamente in ambito educativo e scolastico.

Il servizio di assistenza educativa specialistica ha come scopo principale la piena inclusione scolastica e l'attuazione dei programmi assistenziali ed educativi individuali, redatti dagli organi a ciò preposti ai sensi delle vigenti normative, a favore degli studenti con deficit gravi e gravissimi, con particolare riferimento ai bisogni di relazione, apprendimento, comunicazione e socializzazione.

Le prestazioni erogate - che devono concorrere all'integrazione dell'allievo disabile secondo un progetto unitario che vede coinvolti tutti gli operatori (docenti di classe, docenti di sostegno, collaboratori scolastici, genitori, personale ecc.) in un unico processo formativo – Piano Educativo Individualizzato - devono essere ispirate ai seguenti criteri generali:

- rispetto della dignità e dei diritti individuali della persona in tutte le sue eccezioni;
- sostegno all'autonomia personale dell'allievo e per il recupero delle potenzialità residue della persona e per coinvolgimento delle reti parentali e di prossimità;
- ampliamento delle forme di comunicazione e relazione dell'allievo;
- inclusione dell'allievo in attività curriculari ed extracurriculari.

Più specificatamente, dopo aver individuato, in collaborazione con il personale educativo e i docenti, le potenzialità e i bisogni per l'ampliamento delle competenze e degli apprendimenti, per il raggiungimento della maggior possibile autonomia di ogni utente, le prestazioni prevedono:

- interventi nell'area della comunicazione e socializzazione, mediante azioni di primo livello, di metodiche specifiche di avvicinamento all'handicap (esempio: comunicazione aumentativa, facilitata, ecc.);
- educazione della lingua italiana dei segni, educazione bilingue, educazione bimodale;
- progetti di addestramento agli usi degli ausili e interventi per la conoscenza e l'uso funzionale delle strutture e delle attrezzature scolastiche, sia per la mobilitazione adeguata degli alunni in situazione multiproblematica, sia mediante l'utilizzo del computer alternativo alle comuni forme di comunicazione verbale e non verbale;
- procedimenti e strategie utili alle soluzioni delle problematiche del non vedente/ipovedente, scrittura braille e utilizzo funzionale del residuo visivo;

- completamento del tempo scuola, oltre il servizio degli insegnanti di sostegno e curricolari, mediante l'attuazione di esercizi strumentali al recupero delle abilità residuali e di comunicazione;
- interventi assistenziali di supporto nel settore dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS) con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico;
- per i disabili sensoriali, le prestazioni potranno essere svolte in ambito extrascolastico con interventi calibrati, anche a domicilio, soprattutto se espressamente previste nell'ambito dei progetti educativi per gli allievi sensoriali. Qualora si ritenga opportuno trasformare le ore di assistenza domiciliare in scolastica, rientranti comunque nel monte ore assegnato all'allievo, tali variazioni dovranno essere concordate con le famiglie e dovranno essere segnalate al Servizio Istruzione e Servizi Educativi della Città di Asti. Delle ore domiciliari, trasformate in scolastiche, ne deve beneficiare esclusivamente l'allievo a cui originariamente erano state assegnate. In caso di assenza dell'operatore incaricato di svolgere le ore di assistenza a domicilio le famiglie potranno far recuperare le ore;
- in via residuale, al fine di assicurare il benessere personale dell'allievo e la piena inclusione le prestazioni potranno consistere anche in:
 - interventi per il raggiungimento dell'autonomia di base - assistenza in mensa, ai servizi igienici, durante gli spostamenti, assistenza igienico personale..... – di norma di competenza e garantiti dal personale ausiliario scolastico (Circolare MPI n. 3390 del 30/11/2001); tali interventi potranno essere espletati dagli operatori, eventualmente anche in sinergia con il personale ausiliario, occasionalmente, in casi particolari e di emergenza o qualora rientrino nel PEI quali azioni strutturate di uno specifico percorso educativo finalizzato al possibile progressivo superamento del deficit;
 - interventi di carattere sanitario (es. PEG – gastrostomia endoscopica percutanea, protesi ecc.) - su base volontaria degli operatori - su espressa richiesta della scuola e autorizzazione dei genitori dell'allievo, solo a seguito di specifica e mirata formazione espletata mediante personale sanitario dell'ASL.

6.2 - Destinatari del servizio

I destinatari del servizio sono circa n. 200 allievi in situazione di handicap psicofisico e/o sensoriale, in possesso della diagnosi funzionale come previsto dall'art. 12 della Legge 104/92 e dal DPR del 24.2.94, frequentanti i nidi d'infanzia comunali e le scuole statali della città di Asti e con la certificazione di handicap di tipo “grave” o “gravissima”, prevista dagli artt. 3 e 4 della Legge 104/92, riferita a livelli di compromissione delle abilità gravi/gravissime (corrispondenti ai qualificatori ICF.3 e ICF.4) non affrontabili con i normali strumenti educativi e didattici. Nel caso in cui la diagnosi sia carente del dettaglio relativo ai “livelli di compromissione”, indicativamente si adotteranno come criterio i qualificatori ICF.3 e ICF.4.

Si tratta, indicativamente, di minori che presentano disabilità psicologiche (psicosi primaria, autismo...), ritardi cognitivi da danno cerebrale, malattie genetiche o malformative plurime, danni motori di origine cerebrale, epilessia con crisi gravi ed assenza prolungata, sensoriali (ipovedenti o non vedenti, sordi gravissimi con perdita uditiva oltre gli 85 decibel da valutarsi nell'orecchio meno compromesso, sordi gravi con perdita uditiva da 65 a 85 decibel da valutarsi nell'orecchio meno compromesso, sordi con residuo uditivo leggermente superiore ma affetti da patologia di tipo degenerativo, pluriminorati in cui il deficit visivo e/o uditivo sia prevalente rispetto alle altre minorazioni) e che comunque necessitano di interventi importanti continuativi e sistematici per avviare un processo di inclusione ed autonomia minimamente efficaci.

Gli studenti con disabilità sensoriale potranno essere destinatari del presente servizio, qualora frequentino un corso di formazione professionale presso agenzie accreditate, a seguito di richiesta

formulata dai competenti servizi socio- sanitari. In questo caso verrà assicurato il servizio utile al conseguimento di un solo titolo professionale.

I destinatari sono individuati tramite le segnalazioni dei coordinatori dei nidi d'infanzia comunali e dei competenti dirigenti scolastici che, sentiti i competenti servizi socio-sanitari, le trasmettono al Servizio Istruzione e Servizi Educativi del Comune di Asti, che le verifica e le valuta, congiuntamente alla Provincia di Asti (studenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado – Artt. n. 15 e 30 della LR. 28/07) e all'U.S.T. di Asti.

Le tipologie di utenza a cui è destinato il servizio potranno variare, a seguito di emanazione di nuove norme legislative in materia, che trasformino le specifiche competenze degli Enti.

6.3 – Calendario ed orario di svolgimento del servizio

Le prestazioni devono essere erogate rispettando i calendari scolastici - scuole di ogni ordine e grado - ed educativi (per i nidi d'infanzia) stabiliti annualmente e nel rispetto degli orari di attività di ogni nido d'infanzia e scuola, fatti salvi eventuali interventi a domicilio.

6.4 - Luoghi di svolgimento del servizio

Il servizio si svolgerà:

- prevalentemente nelle sedi scolastiche/nidi d'infanzia che verranno comunicate prima dell'inizio di ogni anno educativo/scolastico e che sono di seguito elencate a titolo puramente indicativo;
- adottando la mobilità degli operatori qualora, a seguito di verifica, si individui la necessità di sospendere o integrare o modificare interventi su casi specifici;

Nidi d'infanzia

- Il Colibri' - Via Perdomo n. 1
- La Coccinella - Via S. Anna n. 1
- La Rondine - Via S. Evasio n. 30
- Il Panda - Via Monti n. 65
- Il Gabbiano - C.so XXV Aprile n. 10
- Lo Scoiattolo - Strada Fortino n. 94

Scuole dell'infanzia

- "Bosco dei Partigiani" – P.zza V. Veneto n. 6
- "Cattedrale" – Via Milliavacca n. 7
- "Santa Caterina" – P.zza Santa Caterina n. 1
- "C.so Alba" – Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 15
- "Lina Borgo" – Via Vigna n. 26
- "Valerio Miroglio" – C.so Genova n. 24
- "Rosa e Carolina Agazzi" – Via S. Evasio n. 60
- "Serravalle" – Fraz. Serravalle n. 25
- "XXV Aprile" – C.so XXV Aprile n. 210
- "Carlo Collodi" – Via Padre Angelo Graziano n. 25
- "Giulio Debenedetti" – Via Cecchin n. 18
- "Castiglione" – Fraz. Castiglione

Scuole Primarie

- "Guglielmo Oberdan" - Fraz. Portacomaro n. 10
- "Dante Alighieri" – C.so Dante n. 88
- "Salvo D'Acquisto" - Via S. D'Acquisto n. 30
- "Galileo Ferraris" - Via Galvani n. 3
- "San Domenico Savio" - Via Tosi n. 24

- "Francesco Baracca" - Piazzale Vittoria n. 2
- "Umberto Cagni" - Piazzetta Montafia n. 1
- "Ettore Laiolo" - Corso Alba n. 260
- "Eo Baussano" - Via Croce Verde n. 4
- "Camillo Cavour" - Via Comentina n. 4
- "Michelangelo Buonarroti" - Via Rabioglio n. 2
- "Piero Donna" - Frazione Serravalle n. 25
- "Giovanni Pascoli" - Via Piglione n. 6
- "Anna Frank" - Via Cecchin n. 16
- "Antonio Gramsci" - Via Fenoglio n. 11
- "Vittorio Bottego" - Fraz. Quarto, Via Sottoripa
- "Rio Crosio" - C.so XXV Aprile n. 150

Scuole Secondarie di Primo Grado

- "Luigi Camillo Goltieri" - Via Goltieri n. 9
- "Giuseppe Parini" - Via C. Gancia n. 6
- "Olga e Leopoldo Jona" - Via Sardegna n. 5
- "Angelo Brofferio" - C.so XXV Aprile n. 2
- "Martiri della Libertà" - Via Giuseppe Invrea n. 4

Scuole Secondarie di Secondo Grado

- "Francesco Vercelli" - Via dell'Arazzeria n. 6
- "Giovanni Antonio Giobert" - Via Roreto n. 36
- "Alessandro Artom" - Via Romita n. 42
- "Giovanni Penna" - Loc. Viatosto n. 54
- "Alberto Castigliano" - Via Martorelli n. 1
- "Augusto Monti" - Piazza Cagni n. 2
- "Vittorio Alfieri" - C.so Vittorio Alfieri n. 367
- "Benedetto Alfieri" - Via Gibert n. 23
- "Quintino Sella" - Via Giobert n. 2

Si precisa che il servizio dovrà essere erogato, se richiesto, a favore di utenti residenti nel Comune di Asti e frequentanti scuole fuori comune, entro un raggio indicativo di 20 km; a titolo puramente informativo, per l'anno scolastico 2018/2019, il servizio è stato erogato a n. 9 utenti aventi titolo e frequentanti scuole ubicate nei comuni di Rocchetta Tanaro, Castell'Alfero, San Damiano e Montegrosso.

6.5 - Banca ore

La **banca ore** viene assegnata **per ciascun anno scolastico ed educativo** alle singole autonomie scolastiche/nidi d'infanzia e verrà quantificata indicativamente assegnando 10 ore settimanali per ogni allievo con disabilità gravissima e 5 ore settimanali per ogni allievo con disabilità grave.

La modalità di quantificazione delle ore assegnate potrà essere rivista nel corso dell'anno educativo/scolastico in funzione delle risorse disponibili e delle richieste di assistenza.

Ciascun Dirigente scolastico e ciascun coordinatore dei nidi d'infanzia comunali, in totale autonomia:

- definisce la ripartizione delle ore complessivamente assegnate nei plessi ed a favore dei singoli allievi in base alle effettive esigenze;
- definisce con l'affidatario l'assegnazione degli operatori a ciascun utente;

- trasmette al Servizio Istruzione e Servizi Educativi della Città di Asti un prospetto riassuntivo indicativo del monte ore settimanale di servizio previsto per ogni operatore, con l'indicazione degli allievi seguiti, entro due mesi dall'inizio delle attività.

Si precisa che, nel caso in cui si verificasse una eccedenza di ore erogate rispetto alla banca ore assegnata, il relativo costo verrà addebitato d'ufficio all'autonomia scolastiche che ne ha fruito.

Si precisa che, dal momento che ciascuna ora di servizio corrisponde a 60 minuti, eventuali frazioni di ora erogate, cioè minuti, saranno detratte dalla banca ore in modo corrispondente, senza arrotondamenti (es. 3 ore e 42 minuti di servizio erogato corrispondono ad una riduzione di 3 ore e 42 minuti della banca ore).

6.6 Sistema informatizzato di rilevazione delle presenze e di monitoraggio del servizio

L'affidatario dovrà predisporre un sistema informatico di rilevazione della presenza giornaliera degli operatori, che dovrà essere condiviso dalle autonomie scolastiche/nidi d'infanzia al fine della validazione delle ore di servizio effettivamente erogate.

L'accesso, in consultazione, al sistema informatico dovrà comunque essere garantito:

- al Servizio Istruzione e Servizi Educativi del Comune di Asti al fine del monitoraggio delle prestazioni svolte su tutte le autonomie scolastiche/nidi d'infanzia e per tutti gli utenti;
- al Servizio Personale ed Organizzazione della Provincia di Asti relativamente agli utenti frequentanti le scuole secondarie di secondo grado ubicate nel comune di Asti;
- alle autonomie scolastiche ed ai nidi d'infanzia relativamente ai propri utenti ed alla propria banca ore.

Attraverso tale sistema, il Servizio Istruzione e Servizi Educativi del Comune di Asti dovrà poter verificare in tempo reale l'erogazione del servizio, il totale delle ore effettuate per ciascun utente e per ciascuna autonomia scolastica/nido d'infanzia e le ore complessivamente utilizzate della "banca ore" in ciascuna autonomia scolastica/nido.

Il sistema dovrà consentire l'elaborazione dei seguenti report:

- riepilogo mensile degli interventi per utente, durata dell'intervento e sua tipologia;
- riepilogo mensile delle ore di programmazione/verifica per autonomia scolastica/scuola/nido d'infanzia
- riepilogo mensile delle ore di servizio erogate ai fini dell'emissione del certificato di pagamento di cui al successivo punto 10.

L'affidatario dovrà dotare il personale di apposito supporto informatico per la rilevazione delle attività, per la programmazione, registrazione e verifica delle stesse.

Nel corso di vigenza dell'accordo quadro, il Comune di Asti potrà richiedere adeguamenti e modifiche del sistema informatizzato di rilevazione delle presenze e di monitoraggio del servizio.

ARTICOLO 7 DISPOSIZIONI SUL PERSONALE

7.1 – Operatori

L'affidatario dovrà gestire le attività oggetto del presente capitolato con l'impiego di personale, di ambo i sessi, in possesso dei requisiti e delle caratteristiche individuali di seguito riportate:

- attestato di qualifica di operatore socio-sanitario – OSS oppure diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- esperienza documentata di almeno due anni in attività di assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione personale a favore di minori diversamente abili psico-fisici o sensoriali, con disabilità gravi o gravissime, o pluriminorati, prestata a favore di enti, istituzioni e associazioni;
- idoneità sanitaria alla mansione attestata da apposita certificazione medica.

L'affidatario dovrà assicurare la presenza complessivamente di almeno n. 20 operatori:

- in possesso di specifica qualifica nell'educazione dei minorati della vista e in tiflotecniche, integrata da esperienza documentata di almeno due anni di assistenza prestata a minori in uguale servizio gestito da enti, istituzioni e associazioni;
- in possesso di specifica qualifica nella conoscenza della "lingua dei segni", competenti nell'educazione bilingue e nell'educazione bimodale (operatori segnanti e non segnanti), integrata da esperienza documentata di almeno due anni di assistenza prestata a minori in uguale servizio gestito da enti, istituzioni e associazioni;

Dovrà inoltre essere garantita la disponibilità, se richiesto dalle scuole secondarie di primo e secondo grado, di operatori di sesso maschile.

Durante l'orario di lavoro gli operatori dovranno mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta uniformata a principi di correttezza, astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona e dovrà adeguarsi alle regole dei nidi d'infanzia e degli istituti scolastici, prestando particolare attenzione al mantenimento di un clima sereno e collaborativo.

L'affidatario è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale, all'inizio di ogni anno scolastico/educativo:

- l'elenco nominativo completo degli operatori utilizzati, che dovrà essere costantemente aggiornato;
- copia dei titoli di studio o attestati di qualifica richiesti e i relativi curricula;
- dichiarazione - redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 - con cui il legale rappresentante dell'affidatario attesta per ogni operatore impiegato nel servizio l'idoneità sanitaria alla mansione, il possesso degli attestati di partecipazione ai corsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro in ottemperanza al D.Lgs 81/2008 e, solo per gli operatori in servizio presso i nidi d'infanzia comunali, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 16/07/2014, dell'attestato di partecipazione con esito positivo al corso "Addetti antincendio – rischio medio".

In ottemperanza all'art. 2 del D. Lgs. 39/2014 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, l'affidatario dovrà inoltre, all'inizio di ogni anno scolastico/educativo, autocertificare mediante dichiarazione redatta sensi del D.P.R. 445/2000 l'avvenuta acquisizione, per ogni operatore addetto all'espletamento del servizio, del certificato del Casellario giudiziale, da cui deve risultare l'assenza di condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600- bis, 600 – ter, 600 – quater, 600 – quinquies e 609 – undecies del Codice Penale e l'assenza di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

7.2 Modalità di assegnazione del personale.

L'assegnazione annuale degli operatori alle singole autonomie scolastiche, compatibilmente con la banca ore assegnata, privilegerà, salvo motivate indicazioni contrarie delle autonomie scolastiche medesime, **continuità metodologica, coprogettazione e di programmazione didattica** tra docenti di classe, di sostegno e assistenti in modo da garantire un riferimento stabile ai singoli allievi a cui il servizio si riferisce, e, di conseguenza la stabilità di sede lavorativa.

Tale assegnazione avverrà in accordo tra il Servizio Istruzione e Servizi Educativi ed il coordinatore dell'affidatario, in base al numero ed alla tipologia di disabilità degli allievi (soprattutto se sensoriali) per i quali le scuole hanno richiesto il servizio.

Verranno singolarmente valutate dal Servizio Istruzione e Servizi Educativi, dalla referente UST e dal coordinatore dell'affidatario eventuali richieste di assegnazione di operatori ad altra scuola finalizzate alla continuità di intervento assistenziale per l'intero percorso scolastico (passaggio ad altro ordine /grado di scuola) a favore di allievi con patologie particolarmente gravi o specifiche.

7.3 Modalità di sostituzione del personale

L'affidatario, tenuto conto del fatto il servizio si rivolge ad allievi con particolari difficoltà psico-fisiche ed è indispensabile che i minori instaurino rapporti solidi e continuativi con le figure di riferimento, dovrà assicurare la maggiore continuità possibile nell'impiego del personale, evitare sostituzioni di operatori, se non per cause motivate ed inderogabili, e predisporre, in caso di assenze (ferie, permessi, ecc), un adeguato meccanismo di sostituzione, tale da non comportare alcuna riduzione o limitazione o disservizi.

Le variazioni/sostituzioni di personale dovranno essere preventivamente segnalate ed autorizzate dal Servizio Istruzione e Servizi Educativi del Comune ed il nuovo personale dovrà essere comunque in possesso dei requisiti di cui al precedente punto 7.1.

Il personale eventualmente assente per cause non prevedibili (malattie, cause di forza maggiore...) dovrà essere sostituito dall'affidatario tempestivamente, e comunque non oltre 24 ore dalla richiesta del Comune di Asti, in quanto il servizio deve essere comunque garantito, con addetti dotati delle medesime competenze.

Qualsiasi variazione di carattere definitivo (cessazione rapporto di lavoro, nuova assunzione, variazione oraria, variazione dei dati contenuti nell'elenco nominativo del personale) rispetto ai dati trasmessi deve essere comunicato entro cinque giorni all'Amministrazione Comunale.

Al fine di una più efficace attività coordinata, finalizzata a garantire l'effettiva realizzazione di progetti educativi inclusivi, riabilitativi e di socializzazione in piena e totale collaborazione con il personale educativo comunale e il personale ausiliario e docente delle istituzioni scolastiche secondo le rispettive competenze, **dovranno essere limitate le sostituzioni di ruolo e la compresenza allo stretto necessario**, nell'ottica di garantire prioritariamente il diritto allo studio.

In caso di **assenze degli allievi** a cui è rivolto il servizio:

- per il primo giorno di assenza imprevista, gli operatori potranno svolgere ugualmente il servizio supportando altri allievi diversamente abili presenti nella scuola per il periodo massimo di 1 ora;
- oltre il primo giorno di assenza, gli operatori, su indicazione della scuola, potranno implementare le ore a favore dei minori presenti oppure prevedere il recupero delle ore al rientro dell'allievo assente.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, con semplice richiesta motivata, di richiedere la sostituzione degli operatori che si rendano responsabili di inadempienze e/o comportamenti scorretti o non consoni al servizio debitamente documentati dai Dirigenti scolastici e dai coordinatori dei nidi d'infanzia.

7.4 Attività di coordinamento del servizio

Il coordinamento del servizio consiste in attività di programmazione, di coordinamento, di controllo e supervisione del personale impiegato in merito alle funzioni ed ai compiti stabiliti.

L'affidatario, prima dell'inizio dell'attività oggetto del presente capitolato, dovrà comunicare al Servizio Istruzione e Servizi Educativi il nominativo del coordinatore del servizio, figura distinta dal personale assistenziale, cui fare riferimento quando ritenuto necessario per ogni esigenza o comunicazione di servizio e di un suo vice in caso di suo impedimento.

Il coordinatore del servizio, o suo sostituto, deve essere comunque reperibile ogni giorno di espletamento del servizio e facilmente contattabile, anche oltre gli orari degli uffici dell'affidatario, mediante telefono cellulare o altro mezzo, fornito a proprie spese dall'affidatario medesimo.

Il coordinatore sarà inoltre referente organizzativo dei servizi in oggetto, sarà responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati ai singoli operatori, avrà il compito di tenere i collegamenti con il Comune di Asti per il corretto svolgimento degli interventi programmati e dovrà essere presente, se convocato, alle riunioni organizzate dal Servizio Istruzione e Servizi Educativi. Inoltre dovrà intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni in oggetto.

L'eventuale sostituzione del coordinatore del servizio deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione Comunale.

Si precisa che l'attività di coordinamento del servizio non è inclusa nel monte ore di cui all'art. 3 del presente capitolato.

7.5 Clausola di tutela occupazionale

L'affidatario si impegna ad assumere **prioritariamente** gli stessi lavoratori, qualora disponibili, che già operano in qualità di soci lavoratori o dipendenti del precedente affidatario, riconoscendo loro i diritti acquisiti (istituti normativi e retributivi) e quanto previsto dai Contratti Collettivi Nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il personale impiegato attualmente nelle attività oggetto del presente capitolato ha acquisito formazione mirata ed esperienza pluriennale, instaurando rapporti stabili e professionali con le autonomie scolastiche e con l'utenza che consentono ad oggi di assicurare un buon livello di servizio.

Prima dell'avvio del servizio, l'affidatario è tenuto a fornire all'Amministrazione Comunale adeguata documentazione, quale ad esempio la comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego.

7.6 Disposizioni in materia antinfortunistica - trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, l'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.

L'affidatario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti ed ai soci una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella provincia di Asti.

L'affidatario è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'affidatario è responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'osservanza delle suaccennate norme da osservare verso i propri dipendenti.

L'affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale.

L'affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'affidatario si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo del lavoro, nel rispetto di quanto previsto dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza predisposto dal Servizio Prevenzione e Protezione del Comune di Asti per le scuole di proprietà comunale e dal Servizio Personale e Organizzazione della Provincia di Asti per le scuole di proprietà provinciale, se disponibile, e dopo aver acquisito dettagliate informazioni, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 81/2008, sugli eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'impresa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente già adottate dal Comune e dalla Provincia in relazione alle proprie attività.

Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del citato D.Lgs. 81/2008, il personale occupato dall'affidatario deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di predisporre controlli ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma precedente, avvalendosi a tal fine anche del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, designato dall'affidatario per le attività oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 81/2008.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi, si applicano l'art. 30 commi 5 e 6 del D. Lgs 50/2016.

L'Amministrazione comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'Affidatario ed i suoi dipendenti e/o soci, per cui i predetti dipendenti o soci o altri non potranno far valere nessun diritto o pretesa verso l'Amministrazione comunale stessa.

L'affidatario è totalmente ed integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e/o soci.

7.7 Pause pranzo

L'eventuale **fruizione del pasto** da parte degli operatori, qualora nell'articolazione oraria del servizio sia compreso il lasso di tempo previsto per la mensa, **è da intendersi a totale carico dell'affidatario e deve essere comunque effettuato al di fuori dell'orario di servizio.**

7.8 Scioperi

L'affidatario è tenuto ad avvisare l'Amministrazione Comunale, con preavviso minimo di 5 (cinque) giorni, qualora l'esercizio del diritto di sciopero da parte del proprio personale possa comportare disagi per l'utenza o per l'Amministrazione Comunale (es.: riduzione, nella giornata dello sciopero, del personale o delle ore di servizio prestate rispetto a quanto previsto nel presente capitolato).

ARTICOLO 8 ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Sede operativa

L'affidatario deve attivare entro quindici (15) giorni dalla stipulazione del contratto una sede operativa nel territorio del Comune di Asti, con recapito telefonico e telematico attivo durante l'orario di svolgimento del servizio, al fine di assicurare una struttura organizzativa stabile in funzione dell'ottimale svolgimento del servizio.

La sede operativa dovrà essere a disposizione degli operatori per incontri, riunioni, formazione, ecc.....

ARTICOLO 9
ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

A. OFFERTA TECNICA - max punti 70/100

Ferme restando le prescrizioni minime di cui al presente capitolato speciale, i concorrenti dovranno apportare valore aggiunto al servizio, offrendo in caso di aggiudicazione i seguenti ulteriori elementi, senza oneri per l'Amministrazione, che verranno valutati come meglio specificato nel Disciplinare di gara.

	ELEMENTI	PUNTEGGIO MASSIMO/ PESI
Progetto gestionale dei servizi		
1	Rapporti con le autonomie scolastiche: modalità di coordinamento con le scuole, il corpo docente, il personale ATA	8
2	Metodologia ed impostazione delle attività, riferite ad utenti fruitori del servizio, con evidenziazione delle modalità e strumenti di analisi dei bisogni dell'utenza e delle caratteristiche peculiari dei percorsi finalizzati a favorire il recupero o il rafforzamento dell'autonomia dei soggetti deboli	12
Gestione personale		
3	Piano di formazione del personale: percorsi di formazione che verranno svolti per il personale impiegato nel servizio aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge 81/2008	7
4	Attività del coordinatore del servizio: progetto organizzativo relativo alle attività di cui al punto 7.4 del Capitolato Speciale - supervisione degli operatori, monitoraggio delle attività, strumenti utilizzati - formazione e curriculum del coordinatore	7
5	Modalità di gestione delle sostituzioni, in modo da prevenire e limitare il turn-over ed evitare disservizi	5
6	Sistema informatizzato di rilevazione delle presenze e di monitoraggio del servizio: modalità di raccolta, organizzazione e gestione delle informazioni, descrizione del portale, modalità di verifica e monitoraggio delle prestazioni erogate	12
7	Gestione dei rapporti con le famiglie: modalità organizzative volte alla soddisfazione dell'utente e rilevazione della customer satisfaction	7
8	Offerta di collaborazioni con organizzazioni locali del terzo settore (volontariato, promozione sociale, auto mutuo aiuto ecc.) che rappresentano specifiche tipologie di disabilità volte a: <ul style="list-style-type: none"> ▪ integrare, non sostituire, in ambito scolastico, il servizio di assistenza con attività laboratoriali rivolte agli allievi diversamente abili affetti dalla disabilità rappresentata dall'organizzazione individuata - gestite ed espletate in sinergia con la scuola ed il personale impiegato nel servizio; ▪ fornire al personale assistente impiegato nel servizio consulenze mirate e qualificate in merito ai soggetti affetti dalla disabilità rappresentata dall'organizzazione individuata 	5
9	Proposte anche sperimentali, con oneri esclusivamente a carico dell'aggiudicatario, finalizzate all'inserimento dell'allievo con disabilità nella classe.	7

Si precisa che eventuali servizi aggiuntivi contenuti nell'*Offerta tecnica*, senza alcun onere ulteriore per l'Amministrazione Comunale, non sono ricompresi nel monte ore di cui al punto 3.

B. OFFERTA ECONOMICA - max punti 30/100

L'offerta economica dovrà contenere un ribasso, espresso in percentuale, sul prezzo unitario per ora di servizio posto a base di gara, pari a **€. 19,56** oltre IVA.

Il punteggio da attribuire alle offerte economiche (P), sarà ricavato dalla proporzione seguente:

$$P = \frac{\text{Ribasso considerato}}{\text{Ribasso massimo offerto}} \times 30$$

L'assegnazione del punteggio complessivo finale a ciascun concorrente sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica (metodo aggregativo-compensatore).

ARTICOLO 10

VERIFICA DI CONFORMITÀ E CERTIFICATO DI PAGAMENTO

Il Responsabile del procedimento provvederà, sia nel corso sia al termine dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto all'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016 ad accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito certificato di verifica di conformità, che le stesse siano state eseguite dall'affidatario a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore.

A tal fine l'affidatario dovrà rendere disponibile al Servizio Istruzione e Servizi Educativi, attraverso il sistema informativo di cui al precedente punto 6.6, i prospetti mensili di dettaglio delle ore di servizio erogate e validate dalle autonomie scolastiche/ nidi d'infanzia, suddivise per utente, scuola/nido, tipologia di attività (*a contatto con utenza, programmazione/verifica, coordinamento, altre attività di cui all'offerta tecnica senza oneri per l'Amministrazione,*),

Nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto richiesto dal presente capitolato e dagli altri documenti contrattuali (compresa l'offerta tecnica presentata in sede di gara), l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione.

Nel caso in cui l'affidatario non si adegua al suddetto obbligo, il Comune di Asti, previa diffida, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell'affidatario tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste al successivo art. 15.

L'affidatario è obbligato a fornire al Comune di Asti tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente richiesti e la documentazione relativa, le registrazioni delle procedure ed i risultati delle verifiche effettuate.

I controlli saranno effettuati dal Servizio Istruzione e Servizi Educativi, anche avvalendosi di personale direttivo delle scuole statali e dai referenti dei nidi d'infanzia comunali, e potranno essere svolti anche senza preavviso in tutti i luoghi di svolgimento del servizio.

All'esito positivo della verifica di conformità il Responsabile Unico del Procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'affidatario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 113 bis del D.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 11

RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto del Comune di Asti e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto del contratto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

A tal fine l'affidatario dovrà presentare all'Amministrazione, prima della stipula del contratto, una **polizza assicurativa**, rilasciata da primario istituto assicurativo, **a copertura del rischio da responsabilità civile** in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per danni cagionati a Terzi, compreso il Comune di Asti.

L'affidatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata del contratto ed a trasmettere al servizio comunale competente, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno analoghe a quelle della polizza presentata in sede di stipula del contratto.

Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a **€ 2.000.000,00**;
- massimale RCO per sinistro e per persona non inferiore a **€ 2.000.000,00**;
- i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO;
- non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/nno essere opposta/e ai terzi e/o all'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui l'affidatario sia un R.T.I. di tipo orizzontale le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale, con una delle seguenti modalità:

- polizza RCT/O appositamente stipulata dalla mandataria per il presente accordo quadro, nella quale tutti i componenti dell'RTI hanno la qualifica di assicurati;
- appendice alla polizza RCT/O della mandataria nella quale si specifichi che la qualifica di assicurato viene estesa a tutti i componenti dell'RTI per il presente accordo quadro.

Resta inteso che l'affidatario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

ARTICOLO 12

GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario, quale esecutore del contratto, deve costituire garanzia definitiva conforme a quanto stabilito all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, oltre a quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo.

Tale garanzia deve essere costituita prima della formale sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'avvio delle prestazioni, e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al citato art. 103 comma 5.

Alla garanzia si applicano le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.

ARTICOLO 13

MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Il Comune di Asti, nel corso dell'esecuzione del contratto, potrà motivatamente apportare modifiche, nei casi e con le modalità previste dall'articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

A titolo esemplificativo, costituiscono variazioni non sostanziali del contratto:

- erogazione di interventi di assistenza a domicilio, previa relazione dei servizi sociali, a favore di soggetti inseriti in contesti socio – familiari “danneggiati”;
- riduzione degli interventi di assistenza a favore dei soggetti “sensoriali”, a seguito di attivazione di collaborazioni con l'Unità Multidisciplinare Valutazione Disabilità dell'ASL AT.

L'Amministrazione comunale, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ne richiederà l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016.

Le modifiche delle prestazioni, in aumento ed in diminuzione, che comportino variazioni del corrispettivo, se singolarmente di importo inferiore a €. 40.000, verranno formalizzate a mezzo di lettera commerciale.

Il prezzo contrattuale, risultante dagli esiti di gara, resterà fisso, vincolante ed invariabile per l'intera durata dell'accordo quadro, salvo revisione, su richiesta dell'affidatario, applicando l'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati (FOI) relativo ai 12 mesi precedenti la richiesta.

La richiesta di revisione prezzo potrà essere presentata a decorrere dal secondo anno dell'accordo quadro, non potrà in alcun caso essere retroattiva e dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento, come previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 14

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Gli eventuali subappalti da parte dell'affidatario sono regolati dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016.

L'affidatario comunica al Comune di Asti, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del servizio, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, comprese le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto, ai sensi del citato articolo 105 comma 2.

ARTICOLO 15

PENALI

Ove l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente capitolato speciale, imputabili a negligenza o colpa dell'affidatario o dei suoi soci o dipendenti, l'Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale **diffida ad adempiere**, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione di una penale pari allo 0,1‰ (0,1 per mille) del valore contrattuale dell'Accordo Quadro per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Dopo la terza applicazione della suddetta penale ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'Amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale, secondo quanto disposto all'art. 16 del presente capitolato.

In ogni caso resta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di procedere comunque alla risoluzione del contratto negli altri casi di cui al successivo articolo 16 *Risoluzione del contratto*.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

Il valore delle penali sarà detratto dagli importi da corrispondere all'affidatario.

Inoltre, in caso di violazione anche di uno solo degli obblighi previsti dagli articoli 2 e 5, comma 1 del *Contratto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali* di cui al successivo art. 19, il Responsabile sarà tenuto alla corresponsione di una penale, ai sensi dell'art. 1382 Codice Civile, pari ad **Euro 2.500,00** per ogni giorno di ritardo dal termine stabilito dalla diffida ad adempiere su ogni singola violazione (anche in caso di plurime violazioni causate da un unico fatto o atto), fatti salvi ogni altro diritto e/o azione del Titolare, quali - a titolo meramente esemplificativo - il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ARTICOLO 16

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. ed dall'articolo 176 del D.Lgs 50/2016, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
- frode dell'affidatario;
- procedura fallimentare e messa in liquidazione dell'affidatario;
- cessione del contratto e/o subappalto in violazione della normativa vigente;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal contratto e suoi allegati;
- grave inadempienza o/e negligenza nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- inadempienze o/e negligenze, anche non gravi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine assegnato dall'Amministrazione comunale;
- danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze dell'affidatario;
- inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- gravi danni prodotti ad impianti e attrezzature siti nei luoghi di svolgimento del servizio;
- mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di Comportamento del Comune di Asti", approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 633 del 17.12.2013, oltre a quelli di cui al D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- inadempimento degli obblighi di cui al *Contratto di nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali* di cui al successivo art. 19;
- cumulo delle penali come previsto dal precedente art. 15 *Penali*;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della legge 136/2010;

- ogni altra inadempienza non contemplata nel contratto o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto per colpa dell'affidatario.

In caso di inadempimento dell'affidatario, il contratto sarà risolto secondo le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, precisando che all'affidatario saranno addebitati tutti i maggiori oneri dovuti alla sua inadempienza, comprese le spese di indizione di una nuova gara e/o altri ulteriori danni subiti, il cui importo sarà decurtato dal corrispettivo e/o escusso dalla cauzione definitiva, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al precedente art. 15.

Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, il Comune di Asti potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la decadenza dell'affidamento.

ARTICOLO 17 FACOLTÀ DI RECESSO

L'Amministrazione comunale potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto secondo le disposizioni di cui all'articolo 109 del D.Lgs 50/2016.

ARTICOLO 18 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione del contratto, la competenza è del Foro di Asti.

ARTICOLO 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

L'affidatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, speciale o della legge, il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed il D.Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

A tal fine l'affidatario, prima dell'avvio del servizio, sarà nominato Responsabile del trattamento, come previsto dall'art. 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 con apposito contratto in forma scritta, che specifichi la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la modalità e la durata del trattamento, gli obblighi ed i diritti del Responsabile del trattamento.

ARTICOLO 20 RINVIO

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato e allegati, nonché nello schema di contratto, si rimanda alla normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e alla Legge Regionale 28/2007 e s.m. e i.